



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**IPOTESI DI ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE E
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
DECENTRATE 2026
- PERSONALE DEL COMPARTO –**

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO TRIENNALE
SULLA RIPARTIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DECENTRATE
DI NATURA STABILE PER GLI ANNI 2025-2026-2027
COSÌ COME RIDETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1 BIS, DEL D.L. N.
25/2025, SULLA SCORTA DELLE DISPONIBILITÀ A BILANCIO ALLA DATA DI
SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

- PERSONALE DEL COMPARTO -

fra

REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE
e

R.S.U.
OO.SS. TERRITORIALI



2423b4eb



La Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale, riunitesi presso la sede regionale di Palazzo Balbi in Venezia ed in modalità videoconferenza il giorno 1° luglio 2026, hanno convenuto sulla sottoscrizione dell'Ipotesi Accordo sulla ripartizione e distribuzione delle risorse economiche decentrate dell'anno 2026, integrando, conseguentemente, i contenuti dell'Accordo triennale sulla ripartizione e distribuzione delle risorse economiche decentrate di natura stabile per gli anni 2025-2026-2027, così come rideterminate ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, del D.L. n. 25/2025, sulla scorta delle disponibilità a bilancio alla data di sottoscrizione dell'accordo.

Delegazione trattante di Parte pubblica	Nominativi	Firma
Presidente	Maurizio GASPARIN	
Componente	Michele PELLOSO	

Delegazione trattante di Parte sindacale	Nominativi	Firma
Coordinatore RSU	Carlo GALLO	SOTTOSCRIZIONE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA E CONFERMATA A MEZZO MAIL
C.I.S.L. - F.P.	<i>Per</i> Mario MANENTE SILVIA CARBARETTO	
U.I.L. - F.P.L.	Mario RAGNO	SOTTOSCRIZIONE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA E CONFERMATA A MEZZO MAIL
CSA Regioni e Autonomie Locali	Mirco SPECIALE	Sottoscrizione in modalità videoconferenza e confermata a mezzo mail



2423b4eb



**ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE E DISTRIBUZIONE
DELLE RISORSE ECONOMICHE DECENTRATE 2026**

AD INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO TRIENNALE
SULLA RIPARTIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DECENTRATE
DI NATURA STABILE PER GLI ANNI 2025-2026-2027
COSÌ COME RIDETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1 BIS, DEL D.L.
n.25/2025, SULLA SCORTA DELLE DISPONIBILITÀ A BILANCIO ALLA DATA DI
SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

PREMESSE

In data 29 ottobre 2025 è stato sottoscritto in via definitiva un Accordo triennale sulla ripartizione e distribuzione delle risorse economiche decentrate di natura stabile per gli anni 2025-2026-2027, così come rideterminate ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, del D.L. n.25/2025.

L'annualità 2026 si caratterizza, a livello di contrattazione delle risorse economiche decentrate, per due fattori concomitanti.

Da un lato, la conferma dell'implementazione della parte stabile del Fondo per il trattamento accessorio del personale con le risorse già indicate nel succitato accordo triennale, pari a complessivi € 2.267.573,70 (al netto degli oneri a carico dell'ente), che, con il presente Contratto decentrato integrativo, potranno essere utilizzate per le finalità previste dai vigenti Contratti Nazionali.

Dall'altro lato, per l'ulteriore implementazione del Fondo disposta dal CCNL del Comparto Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritto in via definitiva in data 23 febbraio 2026.

Conseguentemente, rispetto al valore consolidato della parte stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale regionale approvato con Decreto n. 489 del 2 ottobre 2025 del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, pari ad € 18.581.650,15, l'annualità 2026 dispone delle seguenti risorse aggiuntive:

- € 1.367.353,23 (parte stabile) di incremento già disposto per l'annualità 2025 ex art. 14, comma 1 bis, D.L. n. 25/2025;
- € 2.267.573,70 (parte stabile) di incremento già disposto per l'annualità 2026 ex art. 14, comma 1 bis, D.L. n. 25/2025;
- € 105.989,11 (parte stabile) di incremento ex art. 58, comma 1, CCNL 2022-2024 del 23/02/2026, pari allo 0,14% del monte salari 2021;
- € 118.855,69 (parte variabile reiterabile) di incremento ex art. 58, comma 2, CCNL 2022-2024 del 23/02/2026, pari allo 0,22% del monte salari 2021 (quota parte fondo Comparto);
- € 47.698,63 (parte variabile reiterabile) di incremento ex art. 58, comma 2, CCNL 2022-2024 del 23/02/2026, pari allo 0,22% del monte salari 2021 (quota parte stanziamento EQ);
- € 47.698,63 (parte variabile una tantum 2026) di incremento ex art. 58, comma 2, CCNL 2022-2024 del 23/02/2026, pari allo 0,22% del monte salari 2021 (quota parte stanziamento EQ), riferito all'annualità 2025;



- € 330.833,91 (parte variabile una tantum 2026) incremento ex art. 58, comma 1, riferito alle annualità 2024 e 2025 ed ex art. 58, comma 2, riferito all'annualità 2025;
- Riduzione pari ad € 303.989,64 (Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto) ex art. 60, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sulla base di questi presupposti, le parti condividono la seguente destinazione delle risorse economiche per l'anno 2026, con particolare riferimento ai seguenti istituti contrattuali:

Art. 1 – Welfare integrativo

1. In base all'art. 45 del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23/02/2026, in sede di contrattazione decentrata vengono disciplinate le misure di welfare integrativo mediante, a titolo indicativo:
 - a) iniziative a sostegno del reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
 - b) supporto all'educazione, all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d) prestiti a favore dei dipendenti con difficoltà di accesso ai canali ordinari del credito bancario o che si trovano nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN;
 - f) incentivazione alla mobilità sostenibile;
 - g) altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.
2. Il sistema di welfare aziendale rappresenta, quindi:
 - dal punto di vista del lavoratore, uno strumento di sostegno al reddito familiare e un importante leva per il raggiungimento di più elevati livelli qualitativi sia nella sfera lavorativa che personale/familiare;
 - dal punto di vista dell'ente, una importante leva operativa per il miglioramento del clima aziendale, della produttività e per il raggiungimento degli obiettivi strategici, nonché l'attrattività dell'ente da un punto di vista di attrarre nuovi talenti o di evitare la fuoriuscita di personale altamente qualificato verso Amministrazioni o Agenzie di Comparti dalle più alte retribuzioni;
 - dal punto di vista sociale, una grande innovazione in grado di contribuire ai bisogni della collettività, anche alla luce di una costante contrazione della spesa pubblica, attraverso fonti aggiuntive di finanziamento.
3. Con specifico riferimento alle lettere a) e g) del primo comma dell'art. 45 del CCNL 2022-2024, le parti condividono la scelta di destinare quota parte del fondo per il trattamento accessorio del personale regionale all'erogazione di fringe benefit sotto forma di buoni acquisto del valore di € 1.000,00 per ciascun dipendente avente titolo, da utilizzarsi nell'ambito e per le finalità di cui alle citate lettere del CCNL vigente.
4. Nello specifico, gli stessi potranno essere riconosciuti unicamente ai dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato in essere alla data dell'1 luglio 2026 e che siano risultati in servizio per tutto il primo semestre del medesimo anno, a prescindere dal



2423b4eb



rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale (compreso il personale comandato in entrata o distaccato in uscita, con esclusione, quindi, del personale comandato in uscita o distaccato in entrata), con almeno 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa resa nel semestre indicato.

5. Ai dipendenti aventi titolo, i buoni acquisto saranno erogati entro il mese di agosto del 2026.
6. Con specifico riferimento alla lettera e) del primo comma dell'art. 45 del CCNL 2022-2024, le parti condividono l'opportunità che l'Amministrazione regionale attivi un percorso, previo esperimento di apposita procedura di gara secondo la disciplina del D.Lgs n. 36/2023 nel corso dell'anno 2026, finalizzato alla stipula di polizze sanitarie per la generalità dei propri dipendenti, senza oneri a carico degli stessi.
7. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL 2022-2024 del 23/02/2026, gli oneri per la concessione dei benefici di cui al comma precedente saranno sostenuti mediante utilizzo di disponibilità già previste per finalità di welfare aziendale, antecedentemente la sottoscrizione definitiva del citato CCNL.

Art. 2 – Premio di produttività

1. Gli attuali valori massimi annui del premio di produttività che può essere riconosciuto ai dipendenti regionali aventi titolo, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, sono aumentati, a decorrere dall'annualità 2026 (con pagamento del premio con la mensilità stipendiale di maggio 2027, a completamento del ciclo della performance) di € 110 annui lordi per ciascuna Area di inquadramento del personale, confermandosi le riparametrazioni proporzioni in base al collocamento nelle diverse fasce di merito, al periodo effettivamente lavorato, all'eventuale rapporto di lavoro a tempo parziale, ecc.
2. Conseguentemente, a decorrere dall'annualità 2026, i nuovi valori massimi annui saranno i seguenti:
 - Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione: massimo € 4.100 annui;
 - Area degli Istruttori: massimo € 3.935 annui;
 - Area degli Operatori Esperti massimo € 3.740 annui;
 - Area degli Operatori: massimo € 3.485 annui.
3. Le parti, analogamente alle precedenti annualità, concordano di destinare tutte le risorse di natura variabile che risulteranno allocate nel fondo per il trattamento accessorio del personale regionale alla voce "produttività generale", utilizzando in via prioritaria le medesime risorse di natura variabile per il pagamento della produttività stessa e attingendo la parte residua dalle risorse di natura stabile, fino alla completa copertura di quanto necessario per erogare i nuovi trattamenti premiali di cui al comma precedente (con le eventuali riparametrazioni sopra citate).

Art. 3 – Indennità per Specifiche responsabilità

1. Fermi restando gli analitici parametri di assegnazione delle indennità stabiliti nei precedenti Accordi decentrati, a decorrere dal 1° luglio 2026 la componente del Fondo per il trattamento accessorio del personale destinata all'indennità in argomento sarà incrementata di € 50.000,00.



2. A decorrere dall'annualità 2027, la componente del Fondo per il trattamento accessorio del personale destinata all'indennità in argomento sarà incrementata di ulteriori € 50.000,00, portando l'incremento a regime a complessivi € 100.000,00.
3. Gli incarichi in argomento sono di norma assegnati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con scadenza, salva possibilità di proroga espressa, al 31 dicembre dell'anno stesso. Per l'anno 2026 potranno esservi nuovi incarichi assegnati successivamente alla ripartizione, con la consueta metodica di budget, delle nuove risorse destinate dal presente Accordo.
4. Come specificato nell'Accordo sottoscritto in via definitiva in data 23/06/2020, i risparmi maturati in corso d'anno legati a differimenti o temporanei non conferimenti di incarichi, vengono automaticamente finalizzati ad aumentare la componente del fondo destinata alla produttività della generalità dei dipendenti regionali.

Art. 4 – Integrazione strutturale stanziamento a bilancio destinato al trattamento economico degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Come già stabilito in sede di Accordo triennale del 28/10/2025, a decorrere dall'anno 2026 il Capitolo di bilancio destinato al trattamento economico degli incarichi di Elevata Qualificazione è stabilmente incrementato, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2022-2024 del 23/02/2026.
2. L'importo di tale incremento è fissato, per l'anno 2026, in € 453.514,74 (pari al 20% dell'incremento di parte stabile del Fondo disposto per l'annualità 2026 ex art. 14, comma 1 bis, D.L. n. 25/2025), cui aggiungere ulteriori € 47.698,63 (parte variabile reiterabile) di incremento ex art. 58, comma 2, CCNL 2022-2024 del 23/02/2026, quale quota parte dell'incremento dello 0,22% del monte salari 2021;
3. Conseguentemente, le risorse complessivamente destinate nell'anno 2026 all'istituto in questione ammonteranno ad € 8.072.895,04 ed almeno il 15% di tali risorse dovranno essere utilizzate ai fini dell'erogazione del premio di risultato ai titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione.
4. Le risorse in questione saranno ulteriormente incrementate nell'anno 2027 di una quota pari al 15% dell'incremento di parte stabile del Fondo disposto per l'annualità 2027 ex art. 14, comma 1 bis, D.L. n. 25/2025.
5. Con parte delle risorse incrementali destinabili all'istituto, le Parti condividono l'opportunità di incrementare, dalla mensilità stipendiale successiva a quella di sottoscrizione definitiva del presente accordo, il trattamento di posizione di tutti gli attuali incarichi di Fascia C da € 7.000,00 ad € 8.000,00 su base annua, con conseguente rimodulazione proporzionale anche del Premio di risultato;
6. Con la parte residuale delle risorse incrementali di cui ai commi precedenti, le Parti condividono altresì l'opportunità di istituire nuovi incarichi denominati EQA+, il cui trattamento di posizione sarà di € 18.000,00 su base annua, con conseguente rimodulazione proporzionale anche del Premio di risultato;
7. Per evitare distorsioni nel sistema di assegnazione degli incarichi, anche tra diverse Aree/Strutture apicali regionali (con particolare riferimento a quelle che dispongono strutturalmente di risorse extra budget, quali fondi UE o Statali), per l'anno 2026 le EQA+ che possono essere istituite ed assegnate in



ciascuna Area/Struttura apicale potranno essere al massimo il 20% delle EQA già formalmente istituite, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. La disciplina per l'anno 2027 sarà oggetto della relativa sessione contrattuale decentrata.

8. Ai titolari dei nuovi incarichi di EQA+ possono essere attribuite, con nota scritta del rispettivo Direttore di Direzione o superiore, tutte le prerogative e responsabilità di cui all'art. 15 del CCNL 2022-2024 del 23/02/2026. Gli stessi, per la peculiarità del ruolo, saranno individuati direttamente dai Direttori d'Area/Struttura apicale di riferimento unicamente tra il personale già titolare del medesimo incarico di EQA da almeno 4 anni.
9. La retribuzione di risultato di tutti gli incarichi di EQ viene incrementata, in presenza di sufficienti risorse nell'anno di riferimento, alla percentuale del 25% del valore dell'indennità di posizione, fatto salvo l'esito della annuale valutazione delle prestazioni, o, comunque, fino ad esaurimento, nell'anno stesso, delle risorse a tal fine allocate nel bilancio dell'ente.

Art. 5 – Differenziali stipendiali all'interno dell'Area di inquadramento

1. Fermi restando gli analitici parametri di attribuzione dei differenziali stipendiali già definiti in sede di contrattazione decentrata con il CCDI di parte normativa – triennio 2024-2026 – sottoscritto in via definitiva in data 1° ottobre 2024, per l'anno 2026 le Parti stabiliscono di incrementare ad € 7.200.000,00 (+ € 400.000 rispetto alla destinazione 2025) la quota di parte stabile del fondo destinata all'istituto dei differenziali stipendiali.
2. Conseguentemente, per l'anno 2026 potranno essere concretamente destinate all'istituto le risorse liberate sul fondo da cessazioni di personale o da passaggi tra Aree di inquadramento non ancora utilizzate nell'annualità 2025, cui aggiungere i 400.000,00 euro di cui al comma precedente.

Art. 6 – Differenziazione premio individuale

1. Viene confermata anche per l'annualità 2026 l'applicazione della previsione dell'art. 69 del CCNL 21/05/2018 (ora novellato dall'art. 48 del CCNL 23/02/2026) relativamente alla cd "differenziazione del premio individuale" per i dipendenti che conseguiranno le valutazioni più elevate, ove compatibile con i limiti di contingente massimo in relazione alle risorse a ciò destinate. La maggiorazione viene fissata nel 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale positivamente valutato.
2. Le parti concordano di destinare anche per l'annualità 2026 all'istituto in questione complessivamente € 30.000,00 e di seguire, al pari di quanto già stabilito per l'istituto dell'Indennità per Specifiche responsabilità, la metodica di budget tra le varie Aree regionali (o strutture assimilate), al fine di consentire una uniforme individuazione dei soggetti beneficiari tra tutto il personale regionale.
3. Qualora i dipendenti che andranno a conseguire le valutazioni più elevate in termini assoluti tra le varie Aree superassero il contingente massimo di soggetti potenzialmente beneficiari in base alle succitate risorse disponibili, le



parti concordano di soprassedere sulla distribuzione delle risorse stesse in relazione all'annualità 2026.

Art. 7 – Personale finanziato con fondi comunitari o statali

1. Anche per l'annualità 2026 il costo del personale a tempo determinato assunto per specifici progetti, unitamente a quello del personale di ruolo temporaneamente impegnato in attività progettuali, che in entrambi i casi risulti interamente finanziato (stipendio tabellare, componente accessoria e oneri a carico ente) con fondi comunitari o statali, non graverà sulle disponibilità oggetto del presente accordo.

Sulla base di tutte le sopra esposte operazioni, le Parti procedono alla destinazione delle risorse stabili e variabili ad oggi disponibili, come di seguito analiticamente indicato:

Destinazione 2026

DESTINAZIONE RISORSE DI NATURA STABILE E VARIABILE CCIDI 2026

Differenziali stipendiali (Art. 14 CCNL 16.11.2022)	7.200.000,00	39,71%
Indennità di comparto (Art. 33 CCNL 22.1.2004)	1.000.000,00	5,52%
Indennità varie: - domenicale (Art. 26 CCNL 23.02.2026) - reperibilità (Art. 24 CCNL 21.5.2019) - condizioni di lavoro (Art. 70-bis CCNL 21.5.2018) - turno (Art. 23 CCNL 21.5.2019) - differenziale CCIDI (CCIDI 24.1.2011)	356.500,00	1,97%
Indennità di funzione (Art. 37 c.4 CCNL 6.7.1995)	15.000,00	0,08%
Specifiche responsabilità (Art. 84 CCNL 16.11.2022)	283.500,00	1,56%
Produttività specifica – progetti (Art. 59, comma 2 CCNL 23.02.2026)	* 455.000,00	2,51%
Produttività generale (Art. 59, comma 2 CCNL 23.02.2026) - risorse stabili (Art. 79 c.1 CCNL 22.11.2022) - € 5.005.498,84 - i risparmi derivanti da risorse stabili non utilizzate relative ad anni precedenti, ad oggi non quantificabili, saranno integralmente destinati all'incremento della premialità - i risparmi sullo straordinario relativi all'anno precedente, ad oggi non quantificabili, saranno integralmente destinati all'incremento della premialità - integrazione 1,2% m.s. 1997 (Art. 79, co.2, lett. b) CCNL 16.11.2022) - € 594.679,00 - incremento 0,22% m.s. 2018 (Art. 79 co.2, lett. c) e co.3 CCNL 16.11.2022) - € 120.296,83 - incremento 0,22% m.s. 2021 (art. 58, co. 2 CCNL 2022-2024) - € 118.855,69 - incremento 0,22% m.s. 2021 arr. 2025 (art. 58, co. 2 CCNL 2022-2024) - € 118.855,69 - incremento 0,14% m.s. 2021 arr. 2024-25 (Art. 58, co. 1 CCNL 2022-2024) - € 211.978,22	6.269.841,95	34,58%
Welfare (Art. 45 CCNL 23.02.2026) - l'importo potrà essere automaticamente adeguato in relazione al numero dei reali beneficiari	2.521.000,00	13,90%
Differenziazione premio individuale (Art. 48 CCNL 23.02.2026)	30.000,00	0,17%
Totale risorse Fondo risorse decentrate	18.130.841,95	100,00%

Stanziamento a bilancio Elevate Qualificazioni

8.120.593,67

Totale risorse complessivamente disponibili

26.251.435,62

* Come stabilito nel CCIDI triennale di parte economica 2025-2027 del 29/10/2025, si conferma che l'importo indicato potrà essere automaticamente adeguato nel caso la destinazione dovesse risultare insufficiente in conseguenza dell'aumento del numero degli addetti ai servizi di rimessa beneficiari dell'istituto, a parità di attuali condizioni economiche, con contestuale ed analoga riduzione della voce residua destinata alla produttività generale.

